

## DIREZIONE SCIENTIFICA

### CENTRO REGIONALE COORDINAMENTO CONTROLLI AMBIENTALI E RISCHI

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto  
Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali  
*dg.prog.cdsdl35\_2023@pec.mit.gov.it*

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS  
*VA@pec.mase.gov.it*

E p.c.                      Alla Stretto di Messina S.p.A.  
*info@pec.strettodimessina.it*

                                    Alla Regione Calabria  
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente  
Direzione Generale  
*dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it*

All'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

                                    Ad ARPASICILIA  
Direzione Generale  
*arpa@pec.arpa.sicilia.it*

Al Commissario Straordinario Arpacal  
*Dott. Michelangelo Iannone*

Al Direttore del Centro Regionale Coordinamento Monitoraggi Ambiente e Salute Arpacal  
*Dott.ssa Giovanna Belmusto*

Al Direttore del Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria  
*Dott.ssa Francesca Pedullà*

Al Direttore del Centro Strategia Marina Arpacal  
*Dott. Emilio Cellini*

## DIREZIONE SCIENTIFICA

### CENTRO REGIONALE COORDINAMENTO CONTROLLI AMBIENTALI E RISCHI

Oggetto: **Integrazioni progettuali Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (CUP: C41C23002750005). Conferenza di servizi istruttoria e procedura di VIA ex DL 31/03/2023 n. 35 – Osservazioni Arpacal.**

Premesso che:

- in data 16/04/2024 si è tenuta la riunione di avvio della conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 3 comma 4 del DL 35/2023 relativa al progetto del ponte di collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;
- con nota prot. n. 4899 del 15/04/2024, per il medesimo progetto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha richiesto integrazioni ai fini dell'aggiornamento e completamento della procedura di VIA, ex art. 3 comma 4 del DL 35/2023, art. 225 del D.lgs. 36/2023 e artt. 165, 167 e 183 del D.lgs. 163/2006, integrata con la procedura di Valutazione d'Incidenza e la verifica del Piano di utilizzo terre e rocce da scavo ex art. 9 del DPR 120/207, e della verifica di ottemperanza, ex artt. 166 e 185 del D.lgs. 163/2006;
- con nota prot. n. 18480 del 30/05/2024, il Centro in intestazione ha trasmesso le osservazioni sugli aspetti tecnico-ambientali attinenti al progetto ritenuti maggiormente significativi in relazione alle competenze della scrivente Agenzia;
- con nota prot. n. 0013928 del 26/09/2024 codesto Ministero ha comunicato la possibilità di trasmettere eventuali osservazioni, valutazioni e pareri alla luce delle integrazioni progettuali presentate dalla Società Stretto di Messina su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicate mediante avviso al pubblico del 13 settembre 2024;

si forniscono di seguito le osservazioni sulle integrazioni presentate, in relazione alle considerazioni già formulate con Ns. nota 18480/2024, quale contributo tecnico alle valutazioni ed alle determinazioni di competenza di codeste Autorità nell'ambito delle procedure in oggetto.

#### A) OSSERVAZIONI DEL CENTRO STRATEGIA MARINA

*A cura del Direttore dott. Emilio Cellini*

Il proponente non ha fornito un documento unitario contenente le risposte alle integrazioni richieste con Ns. nota prot. n. 18480 del 30/05/2024, che pertanto, considerata l'elevata mole degli elaborati presentati, oltre che i tempi dettati dalla procedura in corso, si intendono integralmente richiamate e sottoposte alle valutazioni di codeste Autorità.

#### B) OSSERVAZIONI SULLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

*A cura del CENTRO REGIONALE COORDINAMENTO CONTROLLI AMBIENTALI E RISCHI:  
Direttore dott. Clemente Migliorino  
Funzionario dott. Pasqualino Cerminara*

Premesso che:

## DIREZIONE SCIENTIFICA

### CENTRO REGIONALE COORDINAMENTO CONTROLLI AMBIENTALI E RISCHI

- la ditta ha aggiornato il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo ai Sensi del DPR 120/17 con l'elaborato integrativo "CZW2102", datato 06/09/2024. Ulteriori informazioni sono riportate nell'elaborato "CZW2101 - Piano Gestione Materie" di pari data;
- i nuovi documenti contengono il recepimento delle integrazioni richieste dal MASE con nota prot. n. 4899 del 15/04/2024, ma non fanno alcun esplicito riferimento alle osservazioni di cui alla Ns. nota prot. n. 18480/2024;

sulla base della disamina delle integrazioni progettuali soprarichiamate si rappresenta quanto segue:

- a) In merito al riutilizzo nei siti di produzione delle terre e rocce da scavo, il proponente ha chiarito che non sussistono le condizioni contemplate dall'art. 24 del DPR 120/17 ed il conseguente obbligo di produrre il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti" ed il "Progetto di riutilizzo" per i materiali contenenti amianto, in quanto tutti i materiali non saranno riutilizzati allo stato naturale ma sottoposti ad operazioni di normale pratica industriale, precisando, inoltre, che non si configurerà il riutilizzo nello stesso sito di produzione a causa della necessità di trasporto dei materiali escavati sulla viabilità pubblica che interesserà tutti i siti di cantiere.

Considerato, a tal riguardo, che tra le operazioni di normale pratica industriale, la Società prevede il trattamento a calce di 400.000 mc di terre da scavo da destinare alla costruzione di rilevati, si ritiene necessario sottoporre alla valutazione di codeste Autorità la circostanza che, sebbene le "Linee Guida SNPA sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" (SNPA n. 22/2019), citate anche dal proponente, ritengano plausibile tale operazione sui materiali da scavo riutilizzati nel regime dei sottoprodotti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 48 del 7 gennaio 2022, pur citando le medesime Linee Guida, ha ritenuto che "la normativa tuttora vigente non consente il reimpiego dei terreni a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento", in quanto attività non compresa tra le normali pratiche industriali di cui all'Allegato 3 al DPR 120/17 (a differenza di quanto era esplicitamente previsto dall'abrogato DM n. 161/2012).

- b) Relativamente ai requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo da gestire in regime di sottoprodotto, si rilevano le seguenti difformità rispetto alle previsioni del DPR 120/2017:
- le indagini ambientali necessarie a caratterizzare i materiali da scavo risultano ancora in fase di esecuzione. In particolare il proponente prevede il completamento delle indagini in corso d'opera, precisando di aver effettuato solo il 16% dei campionamenti previsti, senza investigare le profondità previste dal progetto ma raccogliendo solo campioni relativi agli strati superficiali, e adducendo motivazioni generiche e non esaustive (es. proprietario non presente), in evidente contrasto con l'Allegato 9 al DPR dove è previsto che "la caratterizzazione ambientale può essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo";
  - le indagini già condotte e risalenti al 2010 non possono essere considerate significative ai fini del DPR 120/2017, in quanto, oltre a non poter tener conto dei criteri tecnici di esecuzione ivi prescritti (all'epoca il DPR non era stato ancora emanato), si riferiscono a condizioni ambientali (sia locali che di area vasta) potenzialmente diverse dalle attuali, visto il lungo periodo di tempo intercorso dalla loro realizzazione;
  - ai sensi del DPR 120/2017, i requisiti di qualità ambientale necessari per la gestione come sottoprodotti sono rispettati solo se la concentrazione di sostanze inquinanti nei materiali da scavo è inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite dal titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Si rileva a tal riguardo che anche nelle integrazioni fornite, il proponente, ai fini della verifica di eventuali condizioni di potenziale contaminazione del suolo e del sottosuolo, continua a far riferimento alle CSC previste dalla

## DIREZIONE SCIENTIFICA

### CENTRO REGIONALE COORDINAMENTO CONTROLLI AMBIENTALI E RISCHI

colonna B della Tab. 1 Allegato 5 valide per siti ad uso Commerciale e Industriale, sulla base dell'assunto che l'infrastruttura in progetto determini un uso del territorio assimilabile a tale tipologia.

Richiamando, pertanto, tutto quanto già espresso a riguardo con la Ns. precedente nota n. 18480 del 30/05/2024, si ribadisce la necessità che, per tutte le aree interessate dal progetto ed a prescindere dalle previsioni di utilizzo dei materiali escavati, sia valutato lo stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee, sia per le indagini in corso che di futura realizzazione, con riferimento alla destinazione d'uso stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto degli accertamenti, attivando, nei casi previsti, tutte le procedure disciplinate dal Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione e di intervento conseguenti ad eventuali superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione riscontrati nei terreni in posto o nei materiali di scavo, fermo restando che, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del DPR, i terreni con superamenti delle CSC potranno essere considerati non contaminati ed utilizzabili come sottoprodotti solo ad esito delle predette procedure, così come le attività lavorative presso i siti interessati dovranno essere svolte compatibilmente con le determinazioni assunte nell'ambito delle medesime procedure dalle Autorità Competenti;

- tra i siti interessati dalla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti sono individuati siti di deposito intermedio, aree di lavorazione e siti di destinazione da sottoporre ad interventi di recupero ambientale, senza tuttavia fornire alcuna informazione sull'effettiva attuale sussistenza delle autorizzazioni necessarie, a vario titolo, per l'esecuzione delle attività ivi previste. Tali siti, inoltre, allo stato attuale non risultano nella piena disponibilità del proponente, atteso che tale carenza viene in diversi casi adottata per giustificare la mancata esecuzione delle indagini ambientali soprarichiamata nella fase ante-operam.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno evidenziare che, in assenza di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli interventi previsti nei predetti siti, non possono sussistere le condizioni per gestire i materiali come sottoprodotti ai sensi del DPR 120/2017, in quanto viene a mancare il presupposto della certezza del riutilizzo prescritto dall'art. 184-bis comma 1 lett. b del D.lgs. 152/2006.

- c) Per quanto riguarda i materiali da scavo da gestire come rifiuti, si osserva che nei documenti presentati, in maniera analoga ai siti del punto precedente, non si fa alcun riferimento alle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle discariche previste per lo smaltimento di parte dei rifiuti inerti, tra cui le terre e rocce da scavo non gestibili come sottoprodotti. Fermo restando che, come indicato nella Ns. precedente nota, il ricorso allo smaltimento dovrebbe avvenire solo per le frazioni di rifiuti per le quali non sia possibile l'avvio a recupero, si ritiene che tale circostanza costituisca un elemento di forte criticità in considerazione dell'impossibilità di prevedere i tempi e gli esiti delle procedure necessarie all'ottenimento delle relative autorizzazioni, con particolare riferimento a quelle previste dal D.lgs. 152/2006, non potendo escludere, tra l'altro, eventuali dinieghi alla realizzazione delle discariche.

Per quanto non esplicitamente richiamato si rimanda alle osservazioni di cui alla Ns. nota prot. n. 18480/2024.

Cordiali saluti.

**Il Direttore del Centro Regionale Coordinamento  
Controlli Ambientali e Rischi**

*Dott. Clemente Migliorino*



CLEMENTE  
MIGLIORINO  
11.10.2024  
15:27:22  
GMT+02:00